

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2748

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

di concerto col Ministro della Difesa

(ROGNONI)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1991

—————

Copertura finanziaria degli oneri relativi all'effettuazione
dei servizi di controllo e vigilanza antiterrorismo connessi
alla situazione determinatasi nel Golfo Persico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato ad assicurare la copertura degli oneri finanziari conseguenti all'impiego di un contingente di personale delle Forze armate e di polizia negli speciali servizi di protezione disposti dal Ministero dell'interno sul territorio nazionale in relazione ai possibili rischi corsi da obiettivi civili in occasione della recente crisi del Golfo Persico.

Al riguardo giova sottolineare, in via preliminare, che il concorso di contingenti delle Forze armate ad integrazione di servizi di polizia, ordinariamente previsti dalla legge in caso di necessità, trova specifica giustificazione nell'elevato numero degli obiettivi da proteggere, con servizi di vigilanza nell'arco delle 24 ore, nonché nella contemporanea esigenza di non abbassare il livello di attenzione per quanto riguarda gli ordinari servizi di prevenzione e quelli di contrasto della criminalità.

A tal fine, i contingenti di personale delle Forze armate utilizzati hanno raggiunto progressivamente le 44.000 unità operative e 8.000 unità per supporto tecnico-logistico.

Ciò ha comportato un impegno finanziario straordinario a carico degli stati di previsione del Ministero della difesa e dell'interno che eccede i normali stanziamenti di bilancio, conformati a ben altre esigenze, e che attiene sia al trattamento economico da corrispondere al personale militare (trasferte, indennità di ordine pubblico in sede e compenso per lavoro

straordinario), sia ai costi di esercizio del complesso apparato tecnico-logistico da attivare (trasporti per ferrovia e su strada, impiego di automezzi in zona operativa, carbolubrificanti, servizio trasmissioni, vettovagliamento ed integrazioni di vitto, apprestamenti alloggiativi, ecc.) sia infine ai trattamenti economici e ai costi operativi aggiuntivi per le Forze di polizia.

Le previsioni dei commi 1 e 2, concernenti la corresponsione, rispettivamente, dell'indennità di missione e delle competenze per le prestazioni lavorative oltre l'orario d'obbligo, mirano, in particolare, ad assicurare una sostanziale parità di trattamento con il corrispondente personale delle Forze di polizia.

Il comma 3 estende, per entrambe le categorie di personale, il trattamento riservato alle vittime del terrorismo o della criminalità, nell'eventuale verificarsi di eventi lesivi connessi ai servizi di protezione di cui trattasi.

Il comma 4 determina la spesa derivante dall'impiego dei predetti contingenti delle Forze armate, quantificata in 120 miliardi di lire, e quella derivante dagli straordinari servizi di protezione e vigilanza assicurati dai contingenti (circa 80 mila uomini più il personale di supporto) delle stesse Forze di polizia, quantificata complessivamente in 160 miliardi di lire.

L'articolo 2 indica la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA

A) FORZE ARMATE

Oneri connessi all'impiego di 44.000 unità operative + 8.000 di supporto tecnico-logistico

I. Trattamento economico:

indennità di trasferta	14.500.000.000
compenso lavoro straordinario	6.700.000.000
indennità O.P. in sede	2.200.000.000
Totale . . .	23.400.000.000

II. Oneri tecnico-logistici:

impiego automezzi in zona operativa (carbolubrificanti e oneri doganali, manutenzioni, riparazioni), servizio trasmissioni (pile, radio, materiali di ricambio, ecc.), trasporto mezzi su treni e in autostrada	23.000.000.000
accasermamento unità e contingenti, integrazione vitto e convenzioni per il vitto	13.600.000.000
Totale . . .	36.600.000.000

Totale generale (per 1 mese) . . . 60.000.000.000

Onere complessivo per 2 mesi . . . 120.000.000.000

B) FORZE DI POLIZIA

I. Trattamento economico

46.500.000.000

II. Oneri tecnico-logistici

Per le spese concernenti i servizi tecnico-logistici, si è tenuto conto dell'elevato grado di movimentazione dei reparti e dell'impiego dei mezzi nelle zone operative

33.500.000.000

Totale generale (per 1 mese) 80.000.000.000

Onere complessivo per 2 mesi 160.000.000.000

Più in particolare, per quanto concerne le spese relative al personale, le stesse sono state così calcolate, su base mensile:

A) FORZE ARMATE

a) Lavoro straordinario

Forza utilizzata	Limite orario medio	Onere medio unitario	Totale
6.390	60	16.000	6.134.400.000
		Oneri riflessi 9,60% . . .	588.902.400
		Oneri mensile totale . . .	6.723.302.400
		Arrotondamento . . .	6.700.000.000

Beneficio medio *pro-capite*:

6.700.000.000: Unità 6.390 = 1.048.513.

b) Indennità di ordine pubblico in sede

Forza utilizzata	Giorni di impiego	Onere medio unitario	Totale
15.000	30	4.000	1.800.000.000
1.850	30	7.000	388.500.000
			2.188.500.000
		Oneri riflessi 9,60% . . .	210.096.000
		Oneri mensile totale . . .	2.398.596.000
		Arrotondamento . . .	2.200.000.000

Beneficio medio *pro-capite*:

2.200.000.000: Unità 16.850 = 130.564.

c) *Trattamento economico di missione*

Forza utilizzata	Giorni di impiego	Onere medio unitario	Totale
4.350	30	19.800	2.583.900.000
37.000	30	10.350	11.488.500.000
		Totale . . .	14.072.400.000
	Arrotondamento . . .		14.500.000.000

Beneficio medio *pro-capite*:

14.500.000.000: Unità 41.350 = 350.665.

TOTALE COMPLESSIVO . . . 23.400.000.000

B) FORZE DI POLIZIA

a) *Indennità di ordine pubblico fuori sede*

Forza utilizzata	Giorni di impiego	Onere medio unitario	Totale
3.000	30	40.000	3.600.000.000
	Arrotondamento . . .		3.500.000.000

Beneficio medio *pro-capite*:

3.500.000.000: Unità 3.000 = 1.166.667

b) *Lavoro straordinario*

Forza utilizzata	Limite orario medio	Onere medio unitario	Totale
1.500	60	28.000	2.520.000.000
		Oneri riflessi 3,80% . . .	95.760.000
36.000	60	16.000	34.560.000.000
		Oneri riflessi 9,60% . . .	3.317.760.000
		Oneri mensile totale . . .	40.493.520.000
		Arrotondamento . . .	<u>41.000.000.000</u>

Beneficio medio *pro-capite*:

41.000.000.000: Unità 37.500 = 1.093.330.

c) *Trattamento economico di missione*

Forza utilizzata	Giorni di impiego	Onere medio unitario	Totale
3.370	30	19.800	2.001.780.000
		Arrotondamento . . .	<u>2.000.000.000</u>

Beneficio medio *pro-capite*:

2.000.000.000: Unità 3.370 = 593.472.

TOTALE COMPLESSIVO . . . 46.500.000.000

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. In relazione all'impiego nei servizi di ordine e sicurezza pubblica connessi alla situazione di crisi nel Golfo Persico effettuati fino alla data del 26 marzo 1991, le disposizioni rispettivamente previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e dall'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, con le estensioni di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, si applicano a tutto il personale militare delle Forze armate e a tutto il personale delle Forze di polizia impiegato, anche in deroga all'articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

2. Il limite massimo individuale delle prestazioni di lavoro straordinario in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, effettuate dagli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate per i servizi di cui al comma 1 fino alla data ivi prevista, è stabilito in sessanta ore mensili e non incide sul limite massimo individuale annuo già autorizzato, per lo stesso personale, dalla vigente normativa.

3. Per gli eventi riguardanti il personale di cui al comma 1, comunque conseguenti allo specifico impiego ivi previsto, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

4. La spesa derivante dall'impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia nei servizi di cui al presente articolo, compresi i trattamenti economici e le spese per le esigenze tecnico-logistiche, è valutata, rispettivamente, in lire 120.000 milioni per le Forze armate ed in lire 160.000 milioni per le Forze di polizia.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 280.000 milioni per l'anno 1991, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.